REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI LA-MAGDELEINE

Loc Clou, 26 11020 **LA-MAGDELEINE** (Ao)
☎ 0166548274
🖷 0166548989

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
COMMUNE DE LAMAGDELEINE

COD.FISC. E P.IVA 00096590070
www.comune.la-magdeleine.ao.it
comune@comune.la-magdeleine.ao.it

ORDINANZA

Contingibile ed urgente emanata dal Sindaco in veste di Ufficiale del Governo
n. 14/2023
prot. n. 7456 (3-1-1)

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella notte del 31 dicembre avranno luogo i consueti festeggiamenti di fine anno durante i quali presumibilmente avranno luogo attività di brillamento di ordigni esplosivi (i.e. petardi, materiali pirotecnici, fuochi artificiali… etc.) da parte di innumerevoli soggetti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 02.12.2018 recante ad oggetto "Festività natalizie. Utilizzo prodotti pirotecnici";

VISTA la nota del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie prot. n. 10220/GAB PREF del 27.12.2018 recante ad oggetto "Festività natalizie. Utilizzo prodotti pirotecnici";

VISTO l'art. 1 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 che recita "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.";

VISTO l'art.1, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recita "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.";

CONSIDERATO che gli animali di affezione, così come peraltro pure la fauna selvatica, soffrono pesantemente a causa dei rumori improvvisi causati dalle detonazioni che emergono con prepotenza dal normale rumore di fondo, ed anzi sembrano vivere vere e proprie situazioni di stress;

RITENUTO di aderire all'invito a sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole degli articoli pirotecnici, limitando al massimo l'utilizzo dei "botti", privilegiando l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e non troppo dirompenti;

RITENUTO di aderire all'invito a sensibilizzare la cittadinanza ad un uso responsabile di tutti gli articoli legittimamente in commercio, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria ed altrui incolumità;

RITENUTO di aderire all'invito a sensibilizzare la cittadinanza ad evitare di usare i "botti" nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti i luoghi affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale;

RITENUTO di aderire all'invito a sensibilizzare la cittadinanza alla massima attenzione in caso di presenza di bambini o di altri soggetti deboli, che dovranno sempre essere tenuti a debita distanza da chi fa uso di fuochi ed in condizioni di sicurezza;

RILEVATO che l'utilizzo irresponsabile di petardi o fuochi artificiali e più in generale di materiali pirotecnici ed esplosivi mette a repentaglio la pubblica incolumità, anche in relazione allo scarso innevamento presente sul territorio comunale che aumenta notevolmente il rischio di incendio;

PRESO ATTO che l'utilizzo improprio di armi da sparo, a canna lunga o corta, nel corso dei festeggiamenti è oltremodo pericolosa per tutta la popolazione;

RITENUTO pertanto necessario vietare espressamente lo sparo ed il brillamento di ordigni non omologati né autorizzati in relazione

allo scarso innevamento presente sul territorio comunale che aumenta notevolmente il rischio di incendio e quindi in relazione alla necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 con le s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267 con le s.m.i.;

RAMMENTANDO che ogni inosservanza alla presente ordinanza è sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale;

nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale del Governo
ORDINA

1) in occasione dei festeggiamenti del Capodanno (notte tra il 31.12.2023 ed il 01.01.2024) è fatto assoluto divieto di sparo e/o brillamento di ordigni (i.e. petardi, materiali pirotecnici, fuochi artificiali… etc.) NON OMOLOGATI su tutto il territorio comunale;
2) è fatto divieto di sparare, anche in aria, con armi a canna lunga o corta, nell'ambito dei festeggiamenti di Capodanno,
3) **è fatto divieto di far soffrire gli animali di affezione e la fauna selvatica** con detonazioni improvvise che, emergendo con prepotenza dal normale rumore di fondo, provocano loro inutile sofferenza;

E FA APPELLO ALLA CITTADINANZA

Affinchè: 1) si faccia un uso responsabile e consapevole degli articoli pirotecnici, limitando al massimo l'utilizzo dei "botti", privilegiando l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e non troppo dirompenti; 2) si faccia un uso responsabile di tutti gli articoli legittimamente in commercio, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria ed altrui incolumità; 3) si eviti di usare i "botti" nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti i luoghi affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale; 4) si faccia la massima attenzione in caso di presenza di bambini o di altri soggetti deboli, che dovranno sempre essere tenuti a debita distanza da chi fa uso di fuochi ed in condizioni di sicurezza;

RICHIEDE

alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio del Comune di La Magdeleine di collaborare per fare rispettare quanto sopra.

Fatto in La Magdeleine, lì 28.12.2023.

Il Sindaco
Dott. Arch. Mauro DUROUX

COMMUNE DE LA MAGDELEINE – VALLÉE D'AOSTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per vizi di legittimità (combinato disposto Art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e L. 6 dicembre 1971, n. 1034).